

*Ordinanza Commissariale 21 marzo 1940 che omologa conciliazione
per affrancazione usi civici
(Ditta Primi ed altri)*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma.

Visto l'atto di conciliazione ricevuto in Farnese il giorno 15 ottobre 1939-XVII ed intervenuto tra i Podestà dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese ed i signori Primi Vincenzo e Borgognoni Erminia, i quali due ultimi hanno stipulato per sé ed anche in vece, nome ed interesse del loro figlio sig. Rodrigo Primi residente in Roma.

Visto l'atto di ratifica della convenzione di cui sopra operato dal sig. Rodrigo Primi in proprio nome ed interesse, ricevuto il giorno 9 novembre 1939-XVIII, nella sede di questo R. Commissariato;

Ritenuto che con detti atti è stato trasmesso, limitatamente alle terre possedute dai predetti sigg. Primi Vincenzo e Rodrigo e Borgognoni Erminia, il giudizio pendente davanti questo. R. Commissariato, istituito dai detti due Comuni di Ischia di Castro e di Farnese, in rappresentanza delle rispettive popolazioni con i ricorsi presentati in data 29 maggio 1926 e 27 marzo 1928 per l'accertamento e la liquidazione degli usi civici di erbatico (vendita delle erbe e pascolo in natura); di semina e di coltivazione delle terre, di ottenere privatamente otto rubbia di terra a famiglia da adibirsi a chiuse e ristretti, di legnare su tutte e singole zone macchiose e sterpose del territorio per ogni uso agricolo e domestico sulle terre che anticamente costituivano il territorio della distrutta Città di Castro;

Ritenuto che dalla perizia depositata e giurata dall'Agr. Sante Castellani in data 15 luglio 1939-XVII, pienamente accettata dalle parti contraenti, risulta che l'intero comprensorio gravato, di cui è oggetto la transazione, è di ettari 14.16.00;

Che il comprensorio stesso ha ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti miglione ai sensi dell'art. della legge 16 giugno 1927 n. 1766;

Che il valore del canone enfiteutico annuo, corrispondente al valore dei diritti pretesi dai naturali di Ischia di Castro e di Farnese e contestati dai proprietari delle terre in possesso dei sigg. Primi Vincenzo e Rodrigo e Borgognoni Erminia, ascende a L. 399,88;

Ritenuto che gli stipulanti, in considerazione dell'alea che l'esito del grave giudizio presenta indistintamente per essi, hanno convenuto, in via transattiva, di ridurre il canone di cui sopra del 50 per cento e cioè a L. 169,94;

Che la riduzione si appalesa congrua in relazione ai motivi che l'hanno determinata;

Che tutte le altre clausole della transazione si appalesano pure eque e giuste,

Visto l'art 29 della legge 16 giugno 1927 n 1766;

Vista la relazione peritale dell'Agr. Sante Castellani redatta in data 15 maggio 1939-XVII e depositata ed asseverata con giuramento nella Segreteria di questo R. Commissariato il 15 luglio dello stesso anno:

Vista la deliberazione 10 ottobre 1939 n. 90 del Podestà di Ischia di Castro, pubblicata il giorno successivo;

Vista la deliberazione 14 ottobre 1939 n. 85 del Podestà di Farnese, pubblicata il 15 dello stesso mese;

DECRETA

Sono omologati la transazione sopraricordati, stipulata in data 15 ottobre 1939-XVII, tra i Podestà dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese (prov. di Viterbo) ed i signori Primi Vincenzo e Borgognoni Erminia, questi due ultimi per sé e nel nome, interesse e vece dei loro figlio sig. Rodrigo Primi, nonché il relativo atto di ratifica della transazione medesima operaia dal sig. Rodrigo Primi in data 9 novembre 1939-XVIII.

Sono conseguentemente affrancate dai predetti usi civici, ai patti e condizioni di cui alla transazione stessa, le terre di proprietà dei sigg. Primi Vincenzo, Borgognoni Erminia e Primi Rodrigo, poste in territorio di Ischia di Castro. e censite al catasto rustico dello stesso Comune alla Sez. III, in voc. Chiusa del Zampino, coi numeri 71, 72, 189 della superficie di ettari 11.28.00, confinanti col fosso di S. Paolo, proprietà De Carolis e proprietà Celestini, ed alla sez. III col mappale 82 parte, della superficie di ettari 2.88.00, confinante con le proprietà de Carolis e Primi per due lati, mediante l'imposizione, a favore dei Comuni di Ischia di Castro e Farnese, di un canone annuo enfiteutico di lire 169,94.

Riepilogo: Totale superficie delle terre affrancate ettari 14.16.00. Canone annuo enfiteutico L. 169,94.

Salva la superiore approvazione.

Roma, 21 marzo 1940-XVIII.

Il R. Commissario aggiunto: MANCA

L'ordinanza soprascritta è stata approvata con decreto del Ministero di Agricoltura e Foreste il 25 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 1940-XVIII al reg. n. 14, foglio n. 35. Registrata a Roma il 20 agosto 1940-XVIII al vol. 570, n. 1770 degli atti giudiziari.